

PRINCIPALI REGOLE DI UTILIZZO DEL CONTANTE, DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE

Con il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla IV Direttiva UE in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, sono state inasprite le sanzioni per le violazioni delle norme che limitano l'utilizzo del contante, dei titoli al portatore e degli assegni ed è stato imposto l'obbligo di estinguere i libretti di deposito al portatore entro il 31 dicembre 2018.

Per evitare di incorrere nelle rigide sanzioni previste dalla Legge, La invitiamo a leggere con attenzione le seguenti 10 regole e ad adottare le cautele ivi suggerite.

Le 10 cose da sapere e a cui fare attenzione:

1. è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro
2. gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare - oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - l'indicazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile". Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l'assegno reca la dicitura "non trasferibile". Se la dicitura non è presente sull'assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro
3. le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità
4. chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca
5. per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura "non trasferibile" è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l'assegno di un'imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato
6. è vietata l'apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone
7. per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l'estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento
8. in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola "Non trasferibile") la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro

9. per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione pu variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018
10. per l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10% al 40% del saldo